

Protocollo RC n. 1783/10

Deliberazione n. 43

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2010

VERBALE N. 36

Seduta Pubblica del 21 maggio 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di venerdì ventuno del mese di maggio, alle ore 17,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 20 maggio 2010, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Ciardi Giuseppe, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mei Mario, Nanni Dario, Pelonzi Antongiulio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Santori Fabrizio, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Siclari Marco, Smedile Francesco, Storace Francesco, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Casciani, De Luca Pasquale, Parsi e Storace hanno giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Stampete in sostituzione temporanea del Segretario assente, Consigliere Zambelli.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Antoniozzi Alfredo.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 12^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

12^a Proposta (Dec. G.C. del 17 febbraio 2010 n. 9)

Concessione a favore della SOGEPA Società per il Paesaggio e l'Ambiente S.r.l. - Hobbyflora dell'area di proprietà comunale sita in Roma, Via di Decima angolo Via C. Troiani, f. 864 p. 132p, per attività florovivaistica e realizzazione servizi di pubblica utilità.

Premesso che il Comune di Roma è proprietario, tra l'altro, dell'area sita in Roma, Via di Decima angolo Via C. Troiani, f. 864 p. 132p a seguito Convenzione Urbanistica n. 10212 del 16 ottobre 1989 rogante Ferraguto;

Che in data 25 febbraio 2008 il Municipio Roma XII ha trasmesso l'istanza di concessione della SOGEPA S.r.l. – Hobbyflora – per la predetta area ad uso attività florovivaistica e realizzazione Servizi di Pubblica utilità come da specifici progetti agli atti (quali la realizzazione di area a giochi ragazzi/e e bambini/e e la realizzazione di attività didattiche culturali attraverso la creazione di un museo di giardinaggio con annesso laghetto);

Che tale istanza è motivata dalla necessità di continuare la ventennale attività della società nel luogo, continuando così ad assicurare il sostentamento economico a 12 famiglie che lavorano in detta impresa, pur in presenza di sfratto dalla sede di proprietà privata in cui attualmente svolge la propria attività;

Che il Municipio Roma XII, con nota n. 73439 dell'8 ottobre 2009, e il Dipartimento VI – 5 U.O., con nota n. 18128 del 9 ottobre 2009, hanno espresso parere favorevole all'istanza subordinato, quest'ultimo Ufficio, “alla sottoscrizione di un atto d'obbligo che preveda l'impegno a rimuovere, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale le attrezzature previste in progetto senza alcun onere a carico di quest'ultima”;

Che il Dipartimento VII e IX – VI U.O. hanno espresso parere favorevole e, in linea con quanto asserito dal Dipartimento X con nota n. 38348/2009, hanno evidenziato che:

1. la concessione non deve essere in alcun modo legata all'istituzione del Punto Verde Qualità;
2. prevedere il rilascio del bene a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale;
3. l'area interessata è ancora in gestione al Consorzio Torrino Nord e che potrà essere riconsegnata all'Amministrazione Comunale a semplice richiesta;

Che il Consorzio Torrino Nord, al riguardo, con comunicazione prot. Dipartimento III n. 26756 del 12 ottobre 2009 ha confermato che “su semplice richiesta del Dipartimento III “provvederà” a consegnare l'area ... particella 132 foglio 864 per il formale e contestuale trasferimento alla Società Vivai Hobbyflora SOGEPA a r.l.”;

Che, con perizia di stima, esibita in atti, redatta da un professionista all'uopo incaricato, iscritto all'Albo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 3015 del 4 settembre 1996, è stato determinato il canone annuo dovuto per l'uso del bene, per una superficie complessiva di mq. 11.700 pari ad Euro 33.000,00, a decorrere dalla data di consegna dell'area;

Che, con nota prot. Dipartimento del Patrimonio e della Casa, ex III n. 33008 del 15 dicembre 2009, è stato comunicato alla SOGEPA S.r.l. – Hobbyflora il corrispettivo annuo dovuto per la complessiva superficie del bene;

Che con nota prot. stesso Dipartimento n. 33034 del 15 dicembre 2009 la SOGEPA S.r.l. – Hobbyflora ha dichiarato di accettare formalmente l'importo precitato;

Che in data 25 gennaio 2010 il Dirigente della V U.O. del Dipartimento del Patrimonio e della Casa, quale responsabile, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Marani";

Che in data 9 febbraio 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 18 marzo 2010, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

in deroga alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5625 del 27 settembre 1983

DELIBERA

di autorizzare a favore della SOGEPA S.r.l. – Hobbyflora la concessione dell'area di proprietà comunale sita in Roma, Via di Decima angolo Via C. Troiani, f. 864 p. 132p, di mq. 11.700. La concessione è statuita alle seguenti principali condizioni:

DURATA – anni 6 (sei) decorrenti dalla data di consegna del bene. Laddove il bene fosse necessario per finalità pubbliche il concessionario si impegna, con specifico atto d'obbligo inserito nel contratto di concessione, a restituire il bene entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale, rimuovendo nel medesimo tempo tutte le attrezzature insistenti sul bene medesimo con onere a carico del concessionario.

USO – attività florovivaistica e realizzazione Servizi di Pubblica utilità, come da specifici progetti.

CANONE – Euro 33.000,00, su base annua, che dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate di Euro 8.250,00 cadauna a decorrere dalla formale consegna dell'area e sarà soggetto a rivalutazioni biennali in base alle intervenute variazioni degli indici Istat.

CAUZIONE – prima della formalizzazione del rapporto di concessione, il concessionario dovrà versare presso la Tesoreria del Comune di Roma a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la somma di Euro 8.250,00 pari a tre mensilità del canone di concessione.

In caso di morosità di oltre una rata trimestrale, la concessione s'intenderà revocata ed il deposito sarà incamerato a titolo di penale.

La concessione è altresì autorizzata alle ulteriori condizioni di cui al disciplinare all. A;

ACCERTAMENTO: l'entrata annua di Euro 33.000,00, dovuta a decorrere dalla formale consegna dell'area, sarà accertata sul Centro di Ricavo 1DP Titolo III di Codice n. 3024000 CCL del Bilancio 2010 e seguenti tramite lista di carico e con apposita determinazione dirigenziale.

Disciplinare di Concessione – All. A

- A) E' espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo.
- B) Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose subiti dal concessionario o da terzi in relazione all'utilizzo dell'immobile.
- C) E' obbligo del concessionario di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena proprietà del Comune.
- D) Le spese di manutenzione, così come previste da legge, sono a totale carico del concessionario e così pure tutte le imposte, tasse e assicurazioni relative all'immobile in concessione. Altrettanto dicasi per i consumi relativi alle utenze, le quali debbono essere intestate ad esso concessionario a propria cura e spese, ed ogni altro eventuale onere ordinario e/o straordinario.
- E) Le eventuali opere di adattamento dell'immobile, da eseguirsi comunque previa formale autorizzazione, sono a totale carico del concessionario, fermo restando che al cessare della concessione qualsiasi miglioria e/o addizione apportata si intenderà di pertinenza del Comune di Roma senza diritto al rimborso della relativa spesa.
- F) Il concessionario è tenuto a permettere l'accesso agli incaricati e funzionari del Comune per accertamenti relativi all'adempimento degli obblighi contrattuali.
- G) Per motivi di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave inosservanza delle condizioni sopra riportate o anche per il ripetersi di singole inadempienze malgrado formale diffida, il Comune ha facoltà di procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi tre, da notificarsi a mezzo raccomandata A/R al domicilio o recapito dichiarato dal concessionario, né per tale revoca il concessionario potrà accampare diritto ad indennizzi di sorta.
- H) Fermo restando quanto al punto G, il concessionario è obbligato a restituire il bene entro dieci giorni dalla richiesta dell'Amministrazione comunale, rimuovendo nel medesimo tempo tutte le attrezzature insistenti sul bene medesimo con onere a carico del concessionario.
- I) Resta espressamente pattuito che il concessionario è obbligato a riconsegnare l'immobile alla scadenza della concessione o in caso di revoca, libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione.
- J) Le spese dell'atto e conseguenti sono a totale carico del concessionario e così pure le spese di registro relative ai periodi di rinnovo.
- L) Il concessionario è tenuto a corrispondere puntualmente il canone nei termini stabiliti. In difetto lo stesso sarà diffidato ad adempiere entro 30 gg. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, il concessionario incorrerà automaticamente nella decadenza e si procederà al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela ed al recupero in via giudiziaria del credito.
- M) Il concessionario non può trasferire ad altri il godimento del bene in uso, né sub concederlo, né cambiare la destinazione per cui era stato concesso, senza il previo assenso dell'Amministrazione.
- N) Il concessionario dovrà realizzare, in priorità, una rampa di collegamento ciclopedonale tra i già esistenti vialetti pedonali del limitrofo " Parco delle Costellazioni " e la piantumazione, nell'area verde in questione, di un congruo numero di alberature adulte.

L'inadempienza alle clausole del presente disciplinare ed in particolare a quanto stabilito sub C – D - E – H – I – L – M – N comporterà la decadenza dalla concessione con revoca del provvedimento autorizzativo e conseguente risoluzione contrattuale.

Quanto sopra, ferma restando la revoca del provvedimento ai sensi del disposto al punto G.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità, con 20 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Ciardi, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, La Fortuna, Masino, Piccolo, Pomarici, Santori, Todini, Torre e Visconti.

La presente deliberazione assume il n. 43.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
21 maggio 2010.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....